Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3624

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. GRIECO Teresa - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Is.Ab., nato il (Omissis)

avverso il decreto del 29/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI;

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;

sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore

L'avvocato LISO LOREDANA del foro di BARI in difesa di Is.Ab. conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bari non ha autorizzato la proroga del trattenimento nei confronti di Is.Ab. fondato sull'art. 6, comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 142 del 2015 per esserne venuto meno il titolo e ha dato atto che ha ripreso vigore il trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 5, T.U.I., che era stato sospeso, ai sensi dell'art. 6, comma 5, ultimo periodo del D.Lgs. n. 142 del 2015.

2. Il ricorrente è stato attinto, in data 25.6.2025, da un decreto di trattenimento ex art. 14 TUI, convalidato dal Giudice di pace di Trapani il 28 giugno 2025 e, in data 24.10.2025, ha presentato domanda di protezione internazionale, alla quale è seguito il provvedimento di trattenimento del Questore di Bari, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs.. n. 142 del 2015, convalidato dalla Corte di appello di Bari il 3.11.2025; la domanda di

protezione internazionale è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale di Trapani il 29.10.2025; la Questura di Bari in data 27.12.2025 ha richiesto la proroga del trattenimento atteso che il cittadino straniero, già richiedente la protezione internazionale avrebbe presentato ricorso avverso la decisione della Commissione; il difensore del trattenuto si è opposto alla proroga del trattenimento in quanto lo straniero non aveva proposto ricorso avverso il provvedimento della Commissione opponendosi al ripristino del trattenimento ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 286 del 1998, richiesto dalla Questura di Bari.

3. Avverso il provvedimento, propone ricorso per cassazione Is. Ab. per il tramite del difensore di fiducia, avv. Loredana Liso, deducendo tre motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione atteso che il provvedimento censurato non solo non ha considerato la richiesta di proroga avanzata dalla Questura di Bari con motivazioni contrastanti in quanto fondata sulle differenti disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 6 D.Lgs.. n. 142 del 2015, ma non ha autorizzato la proroga, dando atto del venir meno del titolo per il trattenimento disposto in relazione alle procedure finalizzate alla protezione internazionale, ritenendo che avesse ripreso vigore il trattenimento ai sensi dell'art. 14 T.U.I, pur non avendone la competenza, essendo questa del Giudice di pace e, soprattutto, non valutando i presupposti e i tempi di scadenza della proroga.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto disporre il rigetto della richiesta di proroga per essersi conclusa la procedura di protezione internazionale, per non essere stato proposto ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione e visto che tale rigetto è intervenuto in data 30.10.2025, prima della convalida innanzi alla Corte di appello del 3 novembre 2011, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice di pace.

Invece, provvedendo la Corte di appello avrebbe adottato un atto abnorme che ha determinato il prosieguo del trattenimento autorizzando la Questura di Bari a non rimettere in libertà il trattenuto dopo l'udienza del 29.12. 2025, senza alcuna valutazione dei requisiti della legge che legittimano l'ulteriore proroga ai sensi dell'art. 14 T.U.I., ma anche la valutazione della scadenza dei termini, atteso che il trattenimento ex art. 14 TUI era iniziato nel CPR di Trapani il 28 giugno 2025, proseguito presso il CPR dell'Albania e poi nel CPR di Bari in data 19.10.2025.

Deduce, dunque, la difesa che la Corte di appello, avendo verificato che la Questura ha richiesto erroneamente la proroga del trattenimento ex art. 6 D.Lgs. n. 142 del 2015 e che non aveva attivato le procedure volte al rimpatrio ex art. 14 TUI, avrebbe erroneamente dato atto della ripresa di vigore del trattenimento ex art. 14, comma 5 TUI.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la sussistenza dì una motivazione meramente apparente, non avendo il provvedimento censurato risposto alla richiesta di proroga del trattenimento da parte della Questura, limitandosi ad affermare di non autorizzare la proroga, mentre avrebbe dovuto soffermarsi sulla erroneità della richiesta, atteso che detta richiesta si fondava sul presupposto errato dell'aver proposto ricorso avverso la decisione di rigetto della Commissione.

4. L'Avvocatura generale dello Stato si è costituita per il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il Sostituto Procuratore generale, Maria Francesca Loy, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del primo e del terzo motivo, nonché la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel corso della discussione orale è emerso, avendone dato atto anche il difensore, che il ricorrente è stato dimesso dal CPR di Trapani a seguito di un ulteriore provvedimento del Giudice di pace.

Da ciò deriva che, tenuto conto di quanto già è emerso in questo procedimento, alcun effetto utile per il ricorrente potrebbe conseguire dalla pronuncia di questa Corte.

2. Appare, in ogni caso, opportuno rilevare che la parte dispositiva del provvedimento censurato andava individuata nella mancata autorizzazione della proroga del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142 del 2015, avendo la Corte di appello mostrato di essere consapevole del fatto che le vicende concernenti il trattenimento ex art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 competono al Giudice di pace.

Appariva, pertanto, da valutarsi il punto se il riferimento alla ripresa del trattenimento disposto ai sensi di tale ultima disposizione valesse oltre una portata descrittiva, e non dispositiva.

Difatti, la definizione della questione attinente alla pendenza o meno dei termini del trattenimento ed. primario spetta esclusivamente al Giudice di pace di Trapani, come poi effettivamente verificatosi nella fattispecie in esame; ciò ha eliso l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione ai fini della caducazione del prospettato provvedimento della Corte di appello eccedente la sua competenza.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente.

Tale declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso, il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2026.